

**Allegato A alla delibera n. 45/24/CONS**

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI RESTITUZIONE DELLA  
CORRISPONDENZA ERRONEAMENTE RACCOLTA O IMPOSTATA**

**Articolo 1  
Definizioni**

1. Ai fini della presente delibera si intendono per:
  - a) “fornitore di servizi postali”: il fornitore del servizio universale postale e gli altri operatori postali in possesso di licenza individuale o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
  - b) “AO”: l’operatore postale alternativo al fornitore del servizio universale postale;
  - c) “*Hub*”: stabilimento del fornitore di servizi postali ove avvengono la raccolta e l’accentramento degli invii postali;
  - d) “invii postali”: invii di cui all’art. 1, comma 2, lett. f) del d.lgs. 261/1999, incluse le cartoline;
  - e) “operatore affidatario”: il fornitore di servizi postali responsabile del titolo di affrancatura (francobolli, *stickers* etc.) apposto dal mittente sull’invio postale;
  - f) “operatore rinveniente”: il fornitore di servizi postali che ha rinvenuto nella propria rete invii postali affrancati con titoli (francobolli, *stickers* etc.) di diverso operatore postale;
  - g) “servizio di reso degli invii postali”: il servizio, finalizzato a rendere all’operatore affidatario i cd. resi, ossia gli invii di quest’ultimo erroneamente raccolti dall’operatore rinveniente;
  - h) “servizio di restituzione degli invii postali”: il servizio di restituzione all’operatore affidatario degli invii erroneamente impostati nella rete dell’operatore rinveniente.

## **Articolo 2**

### **Obbligo di restituzione, ritiro e reso degli invii postali**

1. Il fornitore di servizi postali:
  - a) restituisce all'operatore affidatario gli invii postali rinvenuti nella propria rete e ritira gli invii postali di cui è titolare che sono stati erroneamente impostati nelle reti di altro operatore;
  - b) rende all'operatore affidatario gli invii postali erroneamente raccolti.

## **Articolo 3**

### **Modalità, tempistiche e tariffe massime del servizio di restituzione**

1. Con cadenza almeno quindicinale, l'operatore rinveniente comunica all'operatore affidatario il numero di invii postali rinvenuti nella propria rete nelle due settimane precedenti.
2. L'operatore affidatario ritira gli invii postali oggetto della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo entro 7 giorni solari dalla data di ricezione della medesima comunicazione.
3. L'operatore affidatario, entro ulteriori 7 giorni solari, verifica la corretta esecuzione della fornitura da parte dell'operatore rinveniente, ai fini della successiva fatturazione e della riconsegna a quest'ultimo, entro i successivi 7 giorni, di eventuali invii ricevuti erroneamente.
4. Su richiesta dell'operatore affidatario, gli invii postali rinvenuti sono consegnati presso:
  - a) un unico *hub* dell'operatore rinveniente;
  - b) più *hub* dell'operatore rinveniente;
  - c) ogni *hub* dell'operatore rinveniente;
  - d) all'indirizzo all'uopo comunicato dall'operatore affidatario.
5. Le tariffe massime del servizio di restituzione degli invii postali sono fissate in:
  - a) 14 €cent/invio nel caso di cui al comma 4, lett. a);
  - b) 17 €cent/invio nel caso di cui al comma 4, lett. b);
  - c) 20 €cent/invio nel caso di cui al comma 4, lett. c);
  - d) 20 €cent/invio, oltre i costi connessi al trasporto e/o spedizione, nel caso di cui al comma 4, lett. d).
6. In caso di mancato ritiro degli invii da parte dell'operatore affidatario nei termini fissati al precedente comma 2, l'operatore rinveniente procede con la restituzione all'operatore affidatario, applicando la tariffa fissata al comma 5, lett. d), del presente articolo.

#### **Articolo 4**

##### **Modalità e tempistiche del servizio di reso**

1. Con cadenza almeno quindicinale, l'operatore rinveniente comunica all'operatore affidatario il numero di resi in proprio possesso, raccolti nelle due settimane precedenti, e glieli spedisce entro i successivi 7 giorni solari.
2. I costi del servizio di reso sono a carico dell'operatore rinveniente.

#### **Articolo 5**

##### **Esecuzione della delibera. Obblighi informativi. Vigilanza**

1. L'attuazione delle disposizioni di cui alla presente delibera avviene se del caso mediante accordi tra le parti, improntati al principio di correttezza, rispetto e buona fede nonché al principio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.
2. I fornitori di servizi postali, al fine di consentire la vigilanza sull'adempimento della presente delibera, trasmettono all'Autorità, entro il 28 febbraio di ogni anno, unitamente agli accordi negoziali eventualmente sottoscritti, con riferimento all'anno precedente e suddivisi per operatore:
  - a) il numero di invii di diverso operatore rinvenuti nella propria rete, con il dettaglio del numero di invii ad esso consegnati, nonché il numero di invii ancora giacenti presso i propri centri, e il numero di invii propri rinvenuti nella rete di diverso operatore, con il dettaglio del numero di invii ritirati;
  - b) il numero di resi rinvenuti nella propria rete, con il dettaglio del numero di resi consegnati, e il numero di resi rinvenuti nella rete di diverso operatore, con il dettaglio del numero di resi ritirati.
3. I fornitori di servizi postali comunicano, entro il medesimo termine del 28 febbraio di ogni anno, i volumi di corrispondenza complessivamente gestiti nell'anno precedente.

#### **Articolo 6**

##### **Obblighi informativi a tutela dell'utenza**

1. Gli AO sono tenuti a fornire agli utenti, all'atto dell'acquisto dello *sticker*, tutte le informazioni, in italiano, inglese ed almeno in un'altra lingua straniera, sia in forma scritta sia in forma grafica, per la corretta postalizzazione degli invii, adottando ogni accorgimento grafico utile ad assicurare l'univoca individuazione dell'operatore affidatario.

2. I fornitori di servizi postali sono obbligati ad apporre, a proprie spese, su ciascuna cassetta di impostazione, idonee istruzioni, sia in forma scritta sia in forma grafica, volte a chiarire che all'interno di esse non potranno essere immessi invii sui quali è apposta l'affrancatura di un diverso fornitore di servizi postali.

### **Articolo 7**

#### **Risoluzione delle controversie**

1. Alle controversie tra operatori postali sulle materie disciplinate dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al titolo secondo del regolamento approvato con delibera n. 449/16/CONS in materia di controversie nel settore delle comunicazioni elettroniche, con l'attribuzione della competenza al Consiglio ai sensi dell'art. 34, comma 2, del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

### **Articolo 8**

#### **Sanzioni**

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente delibera costituiscono violazioni degli obblighi connessi all'espletamento dei servizi postali sanzionabili ai sensi dell'articolo 21, comma 7-ter, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e possono comportare altresì la sospensione o la revoca del titolo abilitativo secondo quanto previsto nell'allegato A alla delibera n. 129/15/CONS, recante "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*".